

» lorsqu'il est établi qu'un accident est dû à l'état défectueux
 » d'un pont ou d'un chemin qu'elle avait l'obligation d'en-
 » tretenir, » — mais il ne précise point si cette déduction
 est admise en application du droit cantonal, ou en s'appuyant
 sur le droit fédéral, exclusivement invoqué par la demande-
 resse.

Dans cette situation, il y a lieu d'admettre que, d'après le
 droit cantonal fribourgeois, la responsabilité civile des com-
 munes doit être reconnue en l'espèce, mais la demande en
 dommages-intérêts de la veuve Wicht n'en est pas moins
 inadmissible en présence des constatations de fait contenues
 dans l'arrêt susvisé.

En effet, cette responsabilité civile ne pourrait être admise,
 en conformité de la règle générale posée à l'art. 50 code des
 obligations, que s'il était établi que la faute, négligence ou
 imprudence des employés ou fonctionnaires communaux du
 Châtelard et Grangettes, au regard du défaut d'entretien de la
 passerelle sur le Mousson, a été la cause de l'accident sur-
 venu au sieur Wicht, c'est-à-dire que cette faute et la mort
 de la victime sont dans un rapport direct de cause à effet
 bien démontré.

Or l'arrêt dont est recours, loin d'admettre l'existence d'un
 rapport de cause à effet entre l'état de la passerelle et la
 chute de Wicht, attribue celle-ci en première ligne, et « plutôt
 qu'à toute autre cause » à la faute de la victime, soit à l'état
 anormal dans lequel l'avaient mis de nombreuses libations, et
 il déclare positivement qu'il faut admettre que Wicht ne fût
 pas tombé s'il eût passé le pont avec précaution et sans être
 sous l'empire d'une excitation alcoolique plus ou moins ac-
 centuée.

Le tribunal de céans devant baser son jugement sur l'état
 des faits tel qu'il aura été établi par les tribunaux cantonaux
 (article 30, loi fédérale organisation judiciaire), ne peut
 modifier cette appréciation de fait de la dernière instance
 cantonale. Ce n'est qu'en seconde ligne, et à titre d'hypo-
 thèse, que le dit arrêt examine l'éventualité où l'état défec-
 tueux de la passerelle pourrait avoir contribué à la chute de

la victime comme une cause concomitante de l'accident, et
 il en tire la conséquence qu'en tout cas Wicht en aurait été
 la principale cause, et qu'il n'y aurait pas lieu d'allouer des
 dommages-intérêts en conformité de l'article 51, second
 alinéa, code des obligations.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
 prononce :

Le recours de la veuve Wicht est rejeté.

III. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen.

Différends de droit civil entre la Confédération et les cantons.

63. *Sentenza del 27 settembre 1884 nella causa : Cantone
 Ticino contro la Confederazione Svizzera.*

A. Ai 15 di ottobre del 1869 la Svizzera e l'Italia stipula-
 vano una « convenzione per la costruzione e l'esercizio della
 » ferrovia del Gottardo, » impegnandosi per essa la Svizzera
 a prender parte al totale degli 85 milioni di sussidio per la
 somma di 20 milioni di franchi. Ratificata ai 22 luglio del
 1870 dall'Assemblea federale, la convenzione otteneva poi,
 sotto la data del 28 successivo febbraio, anche l'adesione del-
 l'impero germanico. Essa conteneva tra altre le seguenti di-
 sposizioni :

Articolo primo. « La Svizzera e l'Italia si uniscono per as-
 » sicurare la congiunzione tra le strade ferrate germaniche
 » e le strade ferrate italiane per mezzo di una strada ferrata
 » svizzera attraverso il San Gottardo. »

» La rete del S. Gottardo da costruirsi per asseguire que-
 » sto scopo comprenderà le linee seguenti :

» Lucerna-Kussnacht-Immensee-Goldau,

- » Zug-Sant'Adriano-Goldau,
- » Goldau-Fiora-Biasca-Bellinzona,
- » Bellinzona-Lugano-Chiasso,
- » Bellinzona-Magadino-Frontiera italiana verso Luino, con ramificazione su Locarno.
- » Questa rete avrà una lunghezza di circa 263 chilometri.
- » Nell'intento di facilitare l'esecuzione di queste linee, le parti contraenti presteranno in comune una sovvenzione alla Società che si formerà per la costruzione e l'esercizio della ferrovia del S. Gottardo.
- » Nell'organizzazione di questa Società, il Consiglio federale prenderà le misure necessarie per assicurare l'esecuzione dell'impresa e di tutti gli impegni mentovati nella presente convenzione. Laonde gli statuti della Società dovranno essere sottoposti all'approvazione del governo federale.
- Art. 3.* « Le linee della rete del San Gottardo saranno costruite nell'ordine seguente, e la durata della costruzione è fissata per ciascuna di esse come segue :
 - » Le linee da Biasca al Lago Maggiore e da Lugano a Chiasso dovranno essere ultimate 3 anni dopo la costituzione della Società.
 - » L'Italia si obbliga a far sì che per la medesima epoca sia costruito e messo in esercizio il tronco di congiunzione tra Chiasso e Camerlata.
 - » I lavori sulle altre linee della rete dovranno essere intrapresi così per tempo da poter essere compiuti e da potere le linee essere aperte simultaneamente colla grande galleria da Göschenen ad Airolo. »
- « Le linee il cui tempo di costruzione si presume di 2 1/2 anni, sono le seguenti :
 - » Lucerna-Kussnacht-Goldau,
 - » Zug-Sant'Adriano-Goldau,
 - » Biasca-Bellinzona,
 - » Lugano-Chiasso,
 - » Bellinzona-Frontiera svizzera (Luino) con ramificazione su Locarno.

- » Le linee il cui tempo di costruzione si presume di 4 1/2 anni, sono le seguenti :
 - » Goldau-Fiora,
 - » Fiora-Göschenen,
 - » Airolo-Biasca,
 - » Bellinzona-Lugano.
- » La durata della costruzione del tunnel tra Göschenen e Airolo è presunta di 9 anni. Il cominciamento dei lavori sarà fissato dal Consiglio federale. »
- Art. 17.* « Un terzo dei sussidi sarà pagato in nove annuità eguali. Pel versamento degli altri due terzi saranno di norma le disposizioni seguenti :
 - » a) Per ogni anno d'esercizio e a tempo conveniente sarà trasmesso agli Stati sussidianti un programma e un preventivo dei lavori da eseguirsi nella grande galleria del San Gottardo.
 - » b) Il Consiglio federale fisserà l'epoca del cominciamento del primo anno d'esercizio e alla fine di ogni anno siffatto darà cognizione agli altri Stati della somma stata effettivamente spesa. Il pagamento di questa somma si effettuerà dopo che la verificaione dei lavori fatta in conformità dell'art. 12. Questi pagamenti non potranno però oltrepassare la somma portata dal preventivo del rispettivo anno d'esercizio.
 - » Il pagamento delle annuità eguali e quello delle somme destinate ogni anno alla costruzione del tunnel si effettueranno in denaro in mano al governo federale un mese dopo la verificaione dei lavori di costruzione del detto tunnel.
 - » All'atto dell'ultimo versamento si liquiderà il saldo eventuale del sussidio totale. »
- Art. 19.* « I sussidi saranno messi a disposizione del Consiglio federale svizzero, conformemente alle prescrizioni dell'art. 17 qui precedente. Il Consiglio federale farà tenere questi sussidi ad un tempo con quelli della Svizzera alla Società, colla quale avrà ad intendersi sulla costruzione e l'esercizio della ferrovia del San Gottardo. »

B. I 20 milioni assicurati dalla Svizzera furono assunti dai

cantoni e dalle società ferroviarie più direttamente interessati all'impresa, e il cantone Ticino vi partecipò con l'ammontare di 3 milioni, rilasciando a quest'uopo — al Consiglio federale — un « atto di obbligazione » del 16 maggio 1870, nel quale si legge :

« In forza della decisione presa dalle autorità costituzionali » del cantone del Ticino di partecipare per la somma di tre » milioni di franchi alla costruzione della strada ferrata sviz- » zera pel San Gottardo, il governo sottoscritto col presente » atto si obbliga, in nome del cantone Ticino, a mettere detta » somma a disposizione del Consiglio federale per la Società » di azionisti da formarsi in vista della costruzione e dell'e- » sercizio della linea del Gottardo in conformità delle dispo- » sizioni seguenti :

» 1° Il sussidio del cantone Ticino costituisce una parte » del totale della somma dei sussidi di venti milioni di franchi » che la Svizzera ha assicurato coll'art. 20 della convenzione » coll'Italia del 15 ottobre 1869 per la costruzione di una » strada ferrata pel San Gottardo.

» 2° Un terzo dei sussidi sarà pagato in nove rate annue » eguali. Quanto al pagamento degli altri due terzi, le dispo- » sizioni seguenti faranno regola :

» a) Per ogni esercizio sarà trasmesso a tempo opportuno » agli Stati sussidianti un programma ed una perizia dei la- » vori da eseguirsi nella grande galleria del San Gottardo.

» b) Il Consiglio federale fisserà l'epoca del cominciamento » del primo esercizio, ed alla fine di ciascun esercizio farà » conoscere agli Stati l'ammontare della somma che fu real- » mente spesa. Il pagamento di questa somma sarà effettuato » dopo la verifica dei lavori fatti in conformità del- » l'art. 12 del trattato 15 ottobre 1869. Questi pagamenti » però non potranno eccedere la somma stanziata nel bud- » get dell'esercizio.

» Il pagamento delle annualità eguali e quello delle somme » destinate ogni anno alla costruzione del tunnel sarà effet- » tuato in contanti nelle mani del Consiglio federale un mese » dopo la verifica dei lavori di costruzione del detto tunnel.

» All'epoca dell'ultimo versamento sarà liquidato il residuo » eventuale a saldo dell'intero sussidio. »

« 5° Qualora l'obbligazione di cui sopra non fosse adem- » pita, il Consiglio federale avrà il diritto di trattenere le » somme dovute ai cantoni pei dazi e per le poste, nel quale » caso, assieme al capitale, sarà conteggiata anche la perdita » dell'interesse. »

« 7° Questo atto di obbligazione, giusta la risoluzione del » Gran Consiglio di questo cantone del giorno 2 corrente » maggio, viene emesso alla seguente condizione :

» Che le linee ticinesi, facenti parte integrante della rete » ferroviaria del S. Gottardo, ed indicate nella convenzione » 15 ottobre 1869 tra il Consiglio federale svizzero e l'Italia » (art. 1°) sieno costruite e messe in esercizio nei termini » stabiliti dalla convenzione medesima (art. 3 e 5).

C. Prima però di rilasciare quell'atto di obbligazione il governo ticinese aveva esposto vari dubbi intorno all'accettabilità del tenore nel quale esso era stato formulato, dichiarando ad un tempo che non poteva rendersi mallevadore della sua definitiva approvazione fino a tanto che « l'autorità » federale non garantisse la piena ed intiera esecuzione delle » singole disposizioni contenute nel protocollo della confe- » renza internazionale (precedente la conclusione del trattato) » e non assicurasse che tutte le linee nel medesimo descritte » saranno costrutte nei termini prefissi ed esercitate. » Trinceravasi a tale effetto dietro la risoluzione 9 dicembre 1869 del Gran consiglio con cui si era statuito :

» 1° Al fine di agevolare la esecuzione della rete ferrovia- » ria, che fu oggetto della concessione 15 maggio 1869, viene » stanziato, a titolo di sussidio massimo, un altro milione di » franchi, alla condizione che :

» Tanto questo sussidio quanto quello di due milioni di » franchi stanziato li 28 novembre 1868, saranno pagati ai » concessionari nei termini seguenti :

» a) Un milione, quando le linee di cui nelle concessioni » 16 maggio 1868, saranno compite e poste in esercizio ;

» b) Un milione, a datare dal compimento e messa in eser-

» cizio delle linee suddette, per rate annuali ed in propor-
 » zione di lavoro sulle restanti linee Lugano-Bellinzona e
 » Biasca-Airolo-confine d'Uri; in modo però che il contri-
 » buto annuale non superi i fr. 250 000;

» c) Un milione, dopo eseguite e messe in esercizio le linee
 » suddette. »

Ed il Consiglio federale rispondeva con suo ufficio del 23
 febbraio stesso anno :

« Dalla certezza che la somma totale de' sussidi è conse-
 » guita e dall'accettazione per parte di tutti gli Stati interes-
 » sati delle disposizioni contenute nel protocollo finale della
 » conferenza internazionale a Berna, nasce per il Consiglio
 » federale il diritto ed il dovere di vegliare a che da parte
 » dell'Unione del Gottardo, rispettivamente della Compagnia,
 » che s'incaricherà della costruzione e dell'esercizio della rete
 » del San Gottardo, e dietro la giustificazione dei mezzi ne-
 » cessari a quest'uopo, che tutte le prescrizioni della con-
 » venzione siano puntualmente e fedelmente osservate. In tal
 » caso, e in prima linea, bisognerà che la rete della ferrovia
 » del Gottardo sia cominciata e costruita giusta le condizioni
 » stipulate, e salvo forza maggiore, compiuta nei termini fissati.

» Quanto all'adempimento del suo dovere ed all'esercizio
 » del suo diritto, il Consiglio federale sarà risposevole di-
 » nanzi all'autorità suprema del paese. Se da una parte non
 » vi è motivo di dubitare, che gli Stati contraenti adempiano
 » alle obbligazioni stipulate colla convenzione, e se in ispecie
 » le autorità svizzere, nella cui fede e lealtà gli Stati esteri
 » hanno cercato, per così dire, la loro unica garanzia, hanno
 » la volontà di adempiere ai loro impegni, non v'ha d'al-
 » tronde a temere che a queste autorità manchino i mezzi
 » di costringere la Compagnia esecutrice alla stretta osser-
 » vanza delle condizioni relative alla sovvenzione, e di assi-
 » curare ai fondi loro affidati un impiego conforme alla con-
 » venzione.

» Noi crediamo che effettivamente queste garanzie sono
 » maggiori e più complete che non le condizioni che il Gran
 » consiglio del Ticino ha creduto di annettere al suo decreto

» del 9 dicembre per assicurare le linee nel suo cantone; e
 » noi speriamo tanto più che vi rinuncierà ed accetterà senza
 » variazione il formulario generale di obbligazione, in quanto
 » che, persistendo nel suo punto di vista, metterebbe il Con-
 » siglio federale nella impossibilità di sottoporre la conven-
 » zione ai Consigli legislativi della Confederazione e prepa-
 » rerebbe alla grande impresa le più serie difficoltà. »

D. Durante la costruzione essendosi reso manifesto che gli
 85 milioni di cui sopra non avriano bastato per condurre l'o-
 pera a compimento, gli Stati sussidianti convennero di be-
 nuovo, al fine di avvisare alle misure che necessitava la situa-
 zione, una prima volta a *Lucerna* (nel giugno del 1877), dove
 si accordarono per un ulteriore sussidio di 28 milioni, di cui
 10 da prestarsi dalla Germania, 10 dall'Italia e 8 dalla Sviz-
 zera, e poscia (nel settembre dello stesso anno) a *Garschonen*,
 dove i delegati deliberarono di proporre ai loro Governi ri-
 spettivi il pagamento della quinta annualità fissa al principio
 di novembre (1877), ma « con la riserva che le relative somme
 » dovessero restare nelle mani del Consiglio federale svizzero
 » fino alla ratifica del nuovo trattato, onde potessero resti-
 » tuirsi agli Stati sussidianti, se non si riuscisse né a rico-
 » struire la Compagnia attuale, né a formarne una nuova.

E. Comunicando queste proposte ai Governi dei cantoni
 sussidianti il Consiglio federale dichiarava con lettera del 21
 settembre 1877: « Non avere, per quanto lo riguardava, nes-
 » suna obbiezione da fare alle medesime e attendere le di-
 » chiarazioni che gli Stati interessati gli avrebbero fatto per-
 » venire in proposito. » Aggiungeva poi, rivolgendosi al
 Governo ticinese: « Nel caso che tutti gli Stati interessati
 » dessero il loro consenso alle dette proposte, la somma a
 » pagarsi dal vostro cantone al principio di novembre pros-
 » simo, in conformità del N° 2 della vostra obbligazione, si
 » ripartirebbe come segue :

» Contributo per il tunnel Fr. 306 903 54

» Quinta annualità fissa » 111 111 11

» Totale Fr. 418 014 65 »

F. Interpellato con telegramma del 27 ottobre 1877, quando intendesse di versare la sua quota di sussidio pel 1877, il Governo del Ticino rispondeva lo stesso giorno al Consiglio federale: « Dover sottoporre la domanda pel sussidio in discorso al Gran consiglio nella sua ordinaria sessione di novembre. » E il dipartimento federale delle finanze scriveva di ricapo al Consiglio di Stato ticinese (in data del 29 detto mese): « In relazione al decreto 21 settembre scorso del Consiglio federale, concernente la rata di sussidio per l'impresa della ferrovia del Gottardo che scade col 3 novembre prossimo, interessiamo la vostra compiacenza a volerci significare da quale istante la somma di sussidio sarà disponibile e vi invitiamo ad un tempo a tenere infratanto e fino a nostri ordini ulteriori l'ammontare a nostra disposizione nella vostra cassa dello Stato. »

G. Ai 12 marzo del 1878 i tre Stati concludevano poscia una convenzione supplementare a quella del 15 ottobre 1869 e pattuivano fra altro:

Art. 2. « I lavori di costruzione del gran tunnel da stabilirsi tra Göschenen e Airolo sono presunti dover essere compiti per la fine di settembre 1881.

» Le linee da Biasca al Lago Maggiore (Locarno) e da Lugano a Chiasso essendo terminate ed in esercizio, ai lavori sulle linee Immensee-Göschenen, Airolo-Biasca e Cadenazzo-Pino si dovrà por mano così per tempo da fare che queste linee siano aperte all'esercizio simultaneamente col tunnel di Göschenen ad Airolo.

» La costruzione delle linee Lucerna-Immensee, Zug-Goldau e Giubiasco-Lugano è aggiornata sino al tempo che sarà data all'esercizio la linea Immensee-Pino. Se nel frattempo la Società del Gottardo si trovasse in grado di costruire l'una o l'altra di queste linee, dovrebbe fornire al Consiglio federale una giustificazione finanziaria che lasci intieramente intatti i mezzi destinati alla linea principale Immensee-Pino.

» Aperta che sia la linea Immensee-Pino, la Società del Gottardo dovrà, come appena la sua posizione finanziaria

» lo permetta, prender a mano ed eseguire la costruzione delle tre linee aggiornate. Il Consiglio federale deciderà se tale sia il caso e in qual ordine progressivo si dovrà dar opera alle costruzioni di che si tratta. »

Art. 2. « Il sussidio, di cui coll'art. 16 della convenzione del 15 ottobre 1869 era stato fissato l'importo ad 85 milioni di franchi, sarà aumentato di 28 milioni.

» La Germania s'impegna a prender parte a questo aumento per la somma di 10 milioni di franchi;

» L'Italia per quella di 10 milioni;

» La Svizzera per quella di 8 milioni.

» Alla fine di ogni anno di costruzione il Consiglio federale svizzero fisserà la cifra della annualità da pagarsi su questo sussidio supplementare, secondo la somma delle spese fatte, e determinerà la tangente di ciascuno Stato contraente sulla base della loro partecipazione ai nuovi sussidi.

» Conformemente al protocollo di Göschenen, del 5 settembre 1877, sarà applicato il medesimo principio nel determinare la quota annuale del terzo del sussidio di 85 milioni di franchi, che sinora, secondo l'art. 17, lemma 1°, della convenzione del 15 ottobre 1869, doveva essere pagato in nove annualità eguali.

» Le disposizioni degli art. 18 e 19 della convenzione internazionale del 15 ottobre 1869 sono applicabili a questi sussidi. »

H. A coprire gli 8 milioni di nuovo sussidio che codesta convenzione supplementare metteva a carico della Svizzera, una legge federale del 22 agosto 1878 autorizzava la Confederazione « ad accordare ai cantoni che avevano preso parte con sussidi alla impresa della ferrovia del Gottardo una somma di fr. 4 500 000 » e s'impegnavano nella conferenza di Berna del 2 successivo settembre i cantoni stessi, in una con le società ferroviarie Centrale e del Nord-Est, a versare i rimanenti fr. 3 500 000, nella proporzione di 2 milioni a carico dei primi e di 1 1/2 a carico delle seconde.

La conferenza medesima dispensava all'incontro il cantone

Ticino da ogni compartecipazione al nuovo sussidio. La detta legge dispone segnatamente :

Art. 1. « La Confederazione accorda ai cantoni che hanno » preso parte con sussidi alla impresa della ferrovia del Gottardo, a conto del sussidio di 8 milioni previsto per la Svizzera dal trattato internazionale del 12 marzo 1878, una » somma di fr. 4 500 000, colla condizione che questi cantoni » assumono a loro carico 2 milioni di franchi e le due Società ferroviarie, la Centrale e la Nord-Est, 1 1/2 milione » del detto sussidio, e colla condizione inoltre che il versamento del saldo del sussidio primitivamente assunto dai » cantoni e dalle Società venga assicurato. »

Art. 2. « Il sussidio federale accordato ai cantoni premen- » tovati, i sussidi supplementari di questi cantoni, come pure » quelli delle Società ferroviarie sono pagabili nelle condi- » zioni e nei termini posti dal trattato internazionale del 12 » marzo 1878, ritenuto che sia dimostrato essere state adem- » pite le condizioni ed esigenze seguenti, cioè :

» a) Che il resto del sussidio supplementare, consistente » in un milione e cinquecento mila franchi, sia garantito me- » diante obbligazioni valevoli delle Società svizzere della fer- » rovia Nord-Est e della Centrale, firmate dai loro organi » competenti e trasmesse al Consiglio federale su un formula- » rio dal medesimo stabilito, al più tardi pel 31 agosto anno » corrente.

» c) Che la Società della ferrovia del Gottardo entro un » termine da fissarsi dal Consiglio federale, con una giusti- » ficazione finanziaria sicura, porga piena certezza che essa, » computando i 28 milioni del nuovo sussidio, possiede i » mezzi necessari per eseguire il programma della conferenza » di Lucerna, ossia della convenzione internazionale del 12 » marzo 1878, giusta i piani e i preventivi delle spese appro- » vati dal Consiglio federale. »

Art. 4. « Il Consiglio federale è autorizzato a dare al can- » tone Ticino, per una volta tanto, un sussidio di due milioni » di franchi per agevolargli il compimento della linea ferrata » del Monte-Cenere per quel tempo medesimo che sarà fatta » la linea principale Immensee-Pino. »

I. Infrattanto, e cioè ai 27 settembre del 1878, il Gran Consiglio del cantone Ticino votava una risoluzione del tenore seguente :

« 1° Il Consiglio di Stato è autorizzato a pagare il residuo » della primitiva sovvenzione alla ferrovia del Gottardo, *sotto » le condizioni e nei termini previsti dal trattato internazio- » nale 12 marzo 1878 e dalla legge federale 22 agosto detto » anno.* »

Forte di questa risoluzione, il Governo ticinese notificava al Consiglio federale (17 ottobre 1878) che « prima di ordi- » nare alcun versamento sul residuo della prima sovvenzione, » si desidera essere da lui in modo positivo accertati, essere » state adempite le condizioni ed esigenze del trattato inter- » nazionale e segnatamente quelle specificate nell'art. 2 della » legge federale 22 agosto p.° p.° sui sussidi per le ferrovie » delle Alpi; non potersi però avere questa assicurazione se » non quando l'accennata legge federale abbia superato feli- » cemente la prova del referendum popolare e quando il Par- » lamento italiano abbia accordata la ratifica a detto trattato; » parergli quindi precece l'invito a eseguire nei primi del » novembre il versamento di quote o annuità del vecchio » sussidio. »

Ed il Consiglio federale, ancora a mezzo del suo Dipartimento delle finanze, con ufficio del 24 stesso ottobre, ripeteva al Governo ticinese l'invito di tenere a sua disposizione le quote di sussidio in discorso, e di attendere le ulteriori sue comunicazioni relativamente al luogo e alla persona a cui pagare.

Il Gran Consiglio, dal canto suo, riconfermava nella tornata del 23 novembre le precedenti risoluzioni legislative ed il Consiglio di Stato ne dava ai 4 del successivo dicembre comunicazione all'autorità federale.

L. Con foglio del 24 giugno 1879 il Consiglio federale, premessa la notificazione, che il trattato internazionale per la costruzione della ferrovia del Monte-Cenere era stato definitivamente concluso con l'Italia ai 12 dello stesso mese, e che questa aveva eziandio ratificato quello supplementare del 12 marzo 1878, trasmetteva al Governo del cantone Ticino

un atto di obbligazione per il pagamento del sussidio votato da quest'ultimo a favore della linea del Monte-Cenere e del residuo del vecchio sussidio alla ferrovia del Gottardo, con preghiera di rimandargli l'atto stesso nel più breve termine possibile rivestito delle volute firme.

Giusta quell'atto di obbligazione il Governo del cantone Ticino s'impegnava, in nome di quest'esso, ad effettuare il versamento del milione di sussidio, che il Gran consiglio ticinese aveva stanziato per la ferrovia del Monte-Cenere nella sua seduta del 26 settembre 1878, mediante annualità ed alle epoche da fissarsi dal Consiglio federale a norma dell'art. 9 del surriferito trattato 16 giugno 1879.

Oltracciò l'atto stesso disponeva :

« A part cet engagement, les obligations que le canton du » Tessin, à teneur de la promesse authentique du 16 mai » 1870, qui se trouve en main du Conseil fédéral, a assumées dans l'intérêt de la construction de l'entreprise du » Gothard, en tant qu'il ne les a pas encore remplies, sont » expressément maintenues.

» A cette occasion, le gouvernement reconnaît d'ailleurs » d'une manière formelle que les nouvelles dispositions quant » au mode de paiement des subsides, stipulées dans l'art. 2 » de la convention supplémentaire du 12 mars 1878, s'appliquent également au solde non encore échu de la subvention du 16 mai 1870, en sorte que, désormais, le Conseil » fédéral fixera le chiffre de l'annuité entière d'après le montant des dépenses effectuées et déterminera la quote-part » de chacun des cantons intéressés.

» Les termes de paiement et les quote-parts déjà fixés par » le Conseil fédéral font règle en ce qui concerne les annuités » échues, mais non encore versées. »

M. Avendo poi il Governo ticinese trovato che l'atto così proposto conteneva alcune frasi alquanto oscure, fra cui quella della clausola finale (« i termini di pagamento e le quote già » fissate dal Consiglio federale faranno regola in quanto concerne le annualità scadute, ma non ancora versate »), che avrebbero forse potuto ingenerare degli equivoci a riguardo

degli interessi, chiedeva spiegazioni in argomento e, ricevuto in risposta, dal Dipartimento federale delle finanze, il telegramma che segue :

» *Projet d'engagement que nous vous avons transmis ne » contient aucune clause relative aux intérêts, par conséquent » signature ne doit pas être retardée de ce chef ; toutefois il » est bien entendu que le Conseil fédéral se réserve de de- » mander à votre canton, comme au gouvernement italien, » l'intérêt arriéré des sommes échues 1877 et 1878, et cela » au taux qui correspond au produit réel des sommes payées » par l'Allemagne et les subventionnants suisses, »*
firmava lo stesso giorno il formulario dell'atto in parola e rimandavalo a Berna.

N. Pochi giorni dopo (15 luglio detto) il Consiglio federale, mentre con un ufficio comunicava che il trattato coll'Italia circa la linea del Monte-Cenere era ratificato, invitava con altro dello stesso giorno il Governo del Ticino a versare il più sollecitamente possibile nella cassa federale :

a) La somma di fr. 418 014 65 c. per l'annualità del 1877, più gli interessi sulla detta somma in ragione del 4.66 % a datare dal 1° novembre 1877;

b) La somma di fr. 477 719 69 c. per la quota del 1877, oltre gli interessi in ragione del 4.21 % a datare dal 1° novembre 1878.

Al che il Consiglio di Stato, con deliberazioni del 21/25 luglio detto, rispondeva che pel giorno 31 dello stesso mese avrebbe eseguito (come difatti eseguiva) il versamento della chiesta somma capitale complessiva di fr. 895 734 34 c., ma che « a riguardo degli interessi esso era convinto di avere » buone ragioni per credere che il cantone Ticino non do- » vesse sottostarne al pagamento » e che sottoporrebbe, del resto, la cosa al Gran Consiglio.

O. Questa opinione essendo quindi stata condivisa anche dal Gran Consiglio ticinese (risoluzione del 25 novembre 1879), il Consiglio federale decideva — ai 27 dicembre del medesimo anno — di trattenere, come trattenne difatti, al cantone

Ticino, in appoggio dell' art. 5 dell' atto di obbligazione 16 maggio 1870, sulla annualità dei fr. 200 000 a lui dovuti dalla Confederazione in virtù dell' art. 30 della Costituzione federale la somma di fr. 49 174 17 c., come asserto importo di interessi arretrati sulle sue quote di sovvenzione all' impresa della strada ferrata del Gottardo per le annate quinta e sesta di costruzione.

P. D'onde, in ossequio a relativa autorizzazione del Gran Consiglio, il petitorio 25 settembre 1882 del Governo ticinese, che sta alla base dell'attuale contestazione e che approda alle seguenti conclusioni :

- « 1° È fatto obbligo all'alto Consiglio federale di rimettere »
- » allo Stato del cantone Ticino la somma di fr. 49 174 17 c., »
- » trattenutagli sul compenso dovuto al cantone medesimo dalla »
- » Confederazione per i dazi e le poste, ossia per le sue strade »
- » internazionali alpine, in un coll' interesse maturato e ma- »
- » turando sulla somma stessa, nella misura legale del 5 %, a »
- » datare dal giorno in cui la somma trattenuta avrebbe do- »
- » vuto, pel disposto costituzionale, essere versata al cantone, »
- » fino a pagamento. »
- » 2° L'alto Consiglio federale sopporterà le spese giudiziarie e rifonderà quelle cagionate allo Stato del Ticino. »

Q. A conforto di tali conclusioni il Governo attore adduce e sviluppa i seguenti principali riflessi :

L'art. 5 dell'atto 16 maggio 1870 non è applicabile nel fattispecie e non s'aspetta al Consiglio federale nessun diritto alla richiesta d'interessi, perchè il Ticino non è mai stato in mora nel pagamento delle quote del suo sussidio. Per converso, mentre questo pagamento era stato vincolato alla integrale esecuzione degli obblighi contenuti nell'atto di concessione del 15 maggio 1869, che è parte integrante della convenzione internazionale del 15 ottobre stesso anno, e specialmente di quello della costruzione della linea del Monte-Cenere, — la Società concessionaria si è trovata in corso d'opera a tanto estremo d'impotenza, che ad assicurare quest'ultima linea fu giocoforza ricorrere a nuovi sussidi e

che nuovi sussidi occorsero eziandio per l'esecuzione delle altre in programma, alcune tra le quali dovettero anzi venir sospese o abbandonate. Durante quella crisi, e in essa caddero appunto il quarto e il quinto anno di costruzione, il Ticino non era certo in obbligo di versare qualsivoglia quota di sussidio. Non essendo l'atto di obbligazione del 16 maggio 1870 che un accessorio della concessione 15 maggio 1869 suddetta e dei relativi trattati internazionali, infirmati i patti della concessione, doveva succedere la invalidazione dell'atto. Di più, ingenerando quella carta un contratto bilaterale e non essendo in questo una parte obbligata alla esecuzione del convenuto, se non in quanto anche l'altra adempia gli obblighi assunti, la Società ferroviaria e, per essa, il Consiglio federale non potevano pretendere in tali condizioni di cose dal cantone Ticino che continuasse ad operare i pattuiti versamenti. L'impegno nel cantone Ticino alla prestazione delle sue quote di sussidio rinacque solo per virtù delle nuove convenzioni e queste vennero stipulate posteriormente appunto al 1878.

Allorchè nel protocollo della conferenza di Lucerna il governo d'Italia faceva inscrivere le proprie riserve circa il pagamento delle annualità fisse del 1877 « pel caso che la Società non fosse più in grado di compiere i propri obblighi, » nessuna obbiezione vi è stata fatta dal Consiglio federale, il quale anzi nel suo ufficio del 21 settembre 1877 al Governo ticinese confermò solamente quella stessa maniera di apprezzare le cose, facendo dipendere l'attuazione delle proposte formulate nella conferenza di Göschenen o risp. l'adozione del nuovo modo di pagamento del residuo delle antiche sovvenzioni dall'accettazione delle medesime per parte di tutti gli Stati interessati. Ora il cantone Ticino non ha punto aderito alle dette proposte e di là l'invito del Consiglio federale al Governo ticinese, perchè tenesse l'ammontare della quinta annualità a sua disposizione nella cassa cantonale dello Stato; invito, che ripeté anche per la sesta annualità, quantunque già sapesse che il Gran Consiglio del Ticino aveva autorizzato il pagamento del residuo del vecchio sussidio « sotto le con-

» dizioni e nei termini previsti dal trattato internazionale » 12 marzo 1878 e dalla legge federale 22 agosto detto anno, » e dichiarato quindi implicitamente che non ricomincierebbe a pagare se non quando fosse stata ratificata la convenzione supplementare del 1878, riconosciuta dal Consiglio federale la giustificazione finanziaria della Società ed assicurata quindi la ricostruzione di questa. Con ciò il Consiglio federale ha manifestamente rinunciato alla sua pretesa degli interessi, i quali — per essere di loro natura moratori — non sarebbero diventati esigibili che in forza di formale diffida al pagamento, non già mediante semplice invito come sopra, non indicante del resto nè il luogo nè la persona a cui pagare. Per rendere sostenibile la posteriore pretesa degl'interessi, l'autorità federale avrebbe dovuto procedere immediatamente alla « ritenuta » in querela e soprattutto dichiarare francamente il Ticino caduto in mora, mentre invece non chiese decisamente il pagamento delle ripetute quote se non dopo liquidata affatto la vertenza della linea del Monte-Cenere, alla qual'epoca l'ottenne anche si tosto.

L'alto Consiglio federale non essendo parte nell'impresa della ferrovia del Gottardo, ma solamente intermediario fra gli Stati sussidiari e la Società assuntrice, i suoi poteri non possono eccedere i limiti del mandato conferitogli e sussistono solo in quanto sia mantenuto vigore alla convenzione che li ha conferiti. Ora unicamente in virtù e nei limiti della convenzione 16 maggio 1870 il Consiglio federale aveva potere di chiedere fossero poste a sua disposizione le somme dei sussidi pattuiti « per essere passati alla Società a costituirsi » e costituita poi per la costruzione e l'esercizio della ferrovia del Gottardo. » E se la convenzione del 16 maggio 1870 era caduta, pel fatto stesso della Società del Gottardo che si trovò e confessò impotente ad eseguire gli impegni assunti, caduto era pure l'art. 5 della stessa, a cui si è fatto appello per consumare la lamentata ritenzione.

Non potevasi far capo al nuovo atto di obbligazione del 2 luglio 1879, conciossiachè, per dichiarazione dello stesso Consiglio federale (contenuta nel dispaccio della stessa data,

di cui più sopra alla lettera M) questa nuova convenzione non riguardasse punto la quistione degli interessi, che lasciava impregiudicata affatto, ma soltanto le somme di capitale che furono alla prima richiesta debitamente pagate. D'onde una ragione di più contro l'accampato diritto di ritenzione.

Dato anche e non concesso che la Società del Gottardo potesse *ex persona propria* sollevare la pretesa degli interessi in discorso, ciò non vuol dire che il Consiglio federale potesse costituirsi di lei agente e ritenere *motu proprio* le somme di cui è in possesso a danno del preteso debitore. Appropriandosi, per conto della Società del Gottardo, una somma dovuta dalla Confederazione al cantone Ticino in corrispettivo di una somma litigiosa, il Consiglio federale ha ecceduto i limiti del proprio mandato; esso avrebbe dovuto lasciare, piuttosto, che la Società facesse valere da sè in giudizio le sue ragioni circa gl'interessi suddetti.

Ad ogni modo il Ticino non è mai stato in mora ne' suoi versamenti finchè esisteva l'obbligo in lui di eseguirli, e stanno per questa tesi subordinata tutte le argomentazioni della principale, non potendosi desumere da una convenzione disciolta nessun termine moratorio.

R. A queste considerazioni oppone la convenuta nella sua risposta, per sommi capi :

Di fronte al cantone Ticino sta come parte contraente la Confederazione e non la Società della ferrovia del Gottardo, perchè il Consiglio federale ha stipulato le convenzioni in litigio in suo proprio nome, non come rappresentante di questa. Sia pure che il Ticino, come gli altri Stati, abbia promesso i suoi sussidi a prò della ferrovia del Gottardo; ciò non toglie che siasi obbligato *in confronto della Confederazione e solo in confronto di essa*.

Non è vero che la concessione costituisca parte integrante del trattato internazionale del 1869; prova ne sia il disposto all'art. 13 di quest'esso. E non è vero neppure che l'atto di obbligazione appaja quale un accessorio della concessione e quindi anche del trattato, perchè questo non fu concluso dal cantone Ticino, e mentre l'atto di obbligazione fu rilasciato

al Consiglio federale — per la Confederazione — la concessione invece fu accordata alla Società costituenda.

Ciò che fa regola in concreto è quanto risulta dagli atti di obbligazione, perchè, se di fronte all'Italia e alla Germania si è impegnata la Svizzera, di fronte al Consiglio federale, per converso, si obbligarono i cantoni e le società ferroviarie più direttamente alla impresa interessati.

Allorchè il Governo ticinese asserisce, che la quinta e la sesta rata sono scadute in un'epoca alla quale il trattato del 1869 era rimasto in sospeso, esso riconosce implicitamente che cadono sotto la sanzione di quest'ultimo; ora il trattato del 1869 conservò sempre, anche durante la crisi, il suo vigore, vuoi perchè fu sempre dalla Società, in quanto la concerneva, eseguito e vuoi perchè così hanno voluto gli Stati contraenti.

Co' suoi propri versamenti, del resto, il Ticino ha esso medesimo riconosciuto che le ridette annualità si dovevano pagare alla stregua di quel trattato, nè gli giova invocare, a sua discolpa, l'accordo supplementare del 1878, perocchè oltre al non avere acquistato forza di esecuzione se non quando le due rate erano già scadute da lunga pezza, l'accordo stesso dispone tassativamente che le varianti relative al modo di pagamento non si riferiscono per niente alle quote già scadute. In questo senso appunto furono poi rilasciati in seguito gli Atti di obbligazione ed il Ticino dichiara, per parte sua, in quello del 1879, di mantenere gli antecedenti impegni.

Ma non approda neppure il fare capo alle modificazioni introdotte nel programma di costruzione del Trattato supplementare del 1878, e segnatamente a quella che riguarda la linea del Monte-Cenere, attesochè, avendovi il Ticino aderito ed essendosi da lui riconosciute le obbligazioni scatenanti già dalla convenzione del 1869, le medesime non concernano affatto l'attuale contestazione.

Gli obblighi assunti a tenore della convenzione del 1869 devono dunque adempirsi giusta le prescrizioni di questa; ora fra detti obblighi è compreso anche quello di effettuare i versamenti a tempo debito; il Ticino invece li operò troppo

tardi, contravvenne in ciò fare ai disposti contrattuali e deve soffrire che il Consiglio federale usi del diritto che l'art. 5 dell'Atto di obbligazione gli conferisce. Nè può trincerarsi dietro la obbiezione che la Società, dal canto suo, non sarebbe stata, senza i nuovi sussidi, in grado di adempiere ai proprii obblighi, prima di tutto, perchè il cantone attore non ha che fare con la Società stessa, ma con la Confederazione, e poscia perchè, malgrado quell'asserto inadempimento (da parte della Società), esso ha riconosciuto di ricapo e senza condizioni di sorta le obbligazioni antecedenti.

S. Nella sua replica il Cantone attore si studia, con lunghi ragionamenti, di porre in sodo che la tesi della convenuta circa i rapporti di diritto fra le due parti in lite è assolutamente errata. Il Ticino, esso dice in sostanza, ha stipulato un contratto bilaterale, e compito del Consiglio federale era quello di vegliare alla esecuzione del medesimo. Come di fronte alla Confederazione, la Società del Gottardo si è obbligata anche di fronte ai cantoni, e poichè non seppe soddisfare a' suoi impegni, non può neppure pretendere che restino in vigore quelli assunti sotto condizione risolutiva dai cantoni (art. 7 dell'Atto di obbligazione). Al pagamento delle quote arretrate dei 3 milioni di sussidio il Ticino si è obbligato soltanto con la risoluzione legislativa del 27 settembre 1878 ed anche allora in termini espliciti, « a sensi del trattato supplementare 1878 e della legge federale 22 agosto detto anno, » e senza impegnarsi per nessun modo alla corresponsione di qualsivoglia interesse. Non è quindi esatto il dire della controparte che, cioè, malgrado la crisi, il Ticino ha riconosciuto senza riserve nè condizioni le obbligazioni di prima, chè anzi in luogo e vece di quest'esse ne fu categoricamente istituita una nuova, escludendosi quindi per essa anche il riconoscimento di ogni prétesa mora. — La invocata sentenza del Tribunale federale nella causa della Confederazione contro Lucerna parla *per argumentum e contrario* in favore e non a danno del Cantone Ticino. — La ritenuta a cui si è licenziato il Consiglio federale costituisce da due punti di vista una misura illegale affatto, e cioè in primo

luogo per la ragione che non essendo l'obbligazione del Cantone Ticino « incontestata, » il Consiglio federale avrebbe dovuto in ogni modo cominciare dal farla riconoscere in giudizio dal debitore, e poscia perchè l'art. 5 dell'Atto di obbligazione limitava il diritto di ritenzione alle somme dovute ai Cantoni per i dazi e le poste, mentre queste stesse indennità sono state dall'art. 30 della nuova costituzione federale soppresse.

Da ultimo, come già in petitorio, il Cantone Ticino sostiene — in tesi subordinata e abbondanziale — che gl'interessi in litigio non sono dovuti nè in diritto nè in equità.

T. Avendo la rappresentanza della parte convenuta significato di voler combattere le adduzioni nuove dell'attrice durante i dibattimenti orali, l'istruttoria della causa veniva dal Giudice delegato dichiarata chiusa con decreto del 24 novembre 1883 e la causa stessa, dopo replicati rinvii, chiamata per la udienza d'oggi.

U. Nelle odierne arringhe il procuratore dello Stato del Cantone Ticino ha lautamente sviluppato gli argomenti già enunciati dal Governo attore ne' suoi allegati di merito, soffermandosi in particolare alle tesi: della formale illegalità della ritenzione da parte del Consiglio federale, dei rapporti di diritto fra le parti in lite, della inapplicabilità dei considerandi della sentenza 18 febbraio 1882 al fattispecie della presente causa, del contratto bilaterale inadempito da parte della Società del Gottardo, della conseguente condizione risolutiva a cui si erano vincolati i sussidi e infine delle obbligazioni nuove del 1878-1879 sostituite alle precedenti del 1869-1870 senza riconoscimento di mora nè d'interessi.

Il mandatario della convenuta Confederazione attese invece sommariamente a dimostrare:

che la precitata sentenza del Tribunale federale si adatta su ogni punto anche al caso del Cantone Ticino;

che quindi i Cantoni si sono coi loro Atti di obbligazione impegnati unilateralmente soltanto;

che le parti non hanno istituito nè col fatto nè esplicitamente nessuna condizione risolutiva;

che questa non starebbe in ogni caso riguardo alla costruzione della linea del Cenere, non essendo fissato per questa nei trattati nessun termine di compimento;

che riguardo poi alle altre linee ticinesi ella si sarebbe anche debitamente verificata, di modo che il Ticino si trova sullo stesso identico piede di tutti gli altri Stati sussidiari che o pagarono in tempo la loro 5^a e 6^a annualità, o ne corrisposero gl'interessi moratori;

che lo Stato del Ticino fu costituito anche legalmente in mora mediante le diffide contenute negli uffici del settembre e dell'ottobre del 1878;

che l'atto di obbligazione del 1879 si riferisce bensì alla sola linea del Monte-Cenere, ma contiene da parte del Ticino il riconoscimento degli interessi sulle quote pagate in ritardo, perchè dice doversi applicare al residuo del vecchio sussidio le clausole delle Convenzioni del 1869 e 1870, giusta le quali le rate annuali dovevano essere produttive d'interessi in pro' della Società costruttrice;

che la tesi avversaria circa la destinazione e lo scopo delle indennità assegnate ai Cantoni del Ticino, di Uri, del Vallese e dei Grigioni è già distrutta dai considerandi delle sentenze del Tribunale federale nella causa vertita fra il Cantone dei Grigioni e il sig. Planta di Reichenau e in quella fra i Cantoni di Uri e Lucerna.

Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti:

1° Il rapporto giuridico fra la Confederazione ed il Cantone Ticino vuol essere desunto e dipende esclusivamente dagli « Atti di obbligazione » che questo ha rilasciati a quella. Di fronte alla Società della ferrovia del Gottardo il Cantone attore non ha contratto altra giuridica relazione fuori quella che risultò dall'averle concesso di costruire le due linee sul territorio ticinese; e quanto alle Convenzioni internazionali con l'Italia e la Germania, non furono esse concluse nè dai cantoni interessati, nè dal Consiglio federale in loro nome, ma sibbene ed unicamente dalla Confederazione *in suo proprio nome*. Queste Convenzioni hanno ingenerato fra i tre Stati un

rapporto di società, in virtù del quale essi si sono vicendevolmente *impegnati* a sostenere con determinate somme di sussidio la Impresa della ferrovia del Gottardo. Senonché la Confederazione non poteva naturalmente assumere questo impegno, nè stipulare definitivamente le Convenzioni di cui sopra, se prima i Cantoni e le Società ferroviarie interessate non le assicuravano a loro volta l'equivalente dell'ammontare promesso. Così, in quella guisa che la Confederazione *impegnava* coi trattati verso gli altri Stati, i Cantoni dovevano necessariamente obbligarsi di fronte ad essa. D'onde gli Atti di obbligazione, ai quali pertanto la Società della ferrovia del Gottardo è anche in casu completamente estranea, conciossiachè per essi il Ticino, al paro degli altri Cantoni sussidiari, non si sia già vincolato in confronto di lei, ma della Confederazione. Chè se i sussidi rispettivi sono stati promessi dai Cantoni alla Confederazione, « per la Società di azionisti » da formarsi in vista della costruzione e dell'esercizio della » linea del Gottardo, » siccome si legge nel preambolo di quegli Atti, codesta circostanza non può immutare per niente la situazione, « la fatta aggiunta servendo invero e unicamente a determinare lo scopo a cui volevansi destinate le » prestazioni assunte dai Cantoni, non a provare che col rice- » vere in consegna i dichiarati d'obbligo di quest'essi il Con- » siglio federale, e rispettivamente la Confederazione, ope- » rasse unicamente quale rappresentante di terza persona, » cioè a dire della Società ferroviaria del Gottardo. » (Sentenza 18 febbraio 1882 del Tribunale federale nella causa della Confederazione contro Lucerna. Racc. off., VIII, p. 118.)

2° Nella surriferita sentenza è però spiegato altresì che se, non avendo la Confederazione promesso — dal canto suo — nessuna controprestazione, ma preso unicamente atto delle assicurazioni fornite da Lucerna, il rapporto giuridico scaturiente dai ripetuti Atti di obbligazione era da riguardarsi quale un « semplice contratto unilaterale, » le assicurazioni stesse, — identiche in principio con quelle somministrate in casu dal Cantone Ticino, — si dovevano considerare come « vincolate a varie presupposizioni e condizioni, e soprattutto

» a quella esplicitamente enunciata, che cioè le sovvenzioni » promesse venissero adoperate al convenuto scopo, locchè » è quanto dire all'uopo della costruzione della rete ferroviaria » del Gottardo, così com'era stata delineata e stabilita, al- » l'epoca dell'emissione degli Atti di obbligazione, dagli esi- » stenti Trattati internazionali, » e che quindi tutta la questione riducevasi a sapere « se il fatto del non essersi verificate ap- » pieno le presupposizioni e condizioni degli obblighi assunti » autorizzasse il fisco di Lucerna a rifiutare di quest'essi » l'adempimento. » — Il Tribunale federale riconosceva pertanto già in chiaro modo che, dove il sussidio lucernese fosse stato realmente vincolato alla pretesa ipotesi e condizione (della costruzione del tronco Lucerna-Immensee), il non verificarsi di questa avrebbe abilitato senz'altro Lucerna a rifiutare ogni ulteriore versamento. Nè saria guari possibile di approdare in concreto, sulla scorta dei principii di diritto comunemente vigenti, ad altra illazione, attesochè anche il sussidio del Cantone Ticino sia stato vincolato precisamente a date presupposizioni e condizioni, l'inadempimento delle quali doveva renderlo inesigibile.

3° A sensi dell'Atto di obbligazione del 16 maggio 1880 il sussidio di tre milioni del cantone Ticino costituisce « una » parte del totale dei sussidi di 20 milioni di franchi che la » Svizzera ha assicurato con l'art. 20 della Convenzione col- » l'Italia del 15 ottobre 1869, per la costruzione di una strada » ferrata pel San Gottardo. » Nell'articolo 7 dello stesso documento è detto che: « giusta la risoluzione 2 corrente maggio » del Gran Consiglio ticinese, quest'Atto di obbligazione viene » emesso alla condizione che le linee ticinesi facenti parte in- » tegrate della rete ferroviaria del San Gottardo ed indicate » nella Convenzione 15 ottobre 1869 tra il Consiglio federale » svizzero e l'Italia (art. 1°) sieno costruite e messe in eser- » cizio nei termini stabiliti dalla Convenzione medesima » (art. 3° e 5°). »

Fra le linee ticinesi indicate nella prefata Convenzione internazionale del 1869 figura quella eziandio (art. 3°) del Monte-Cenero, fra Bellinzona e Lugano, alla cui costruzione

il Cantone Ticino attribuiva notoriamente una grandissima importanza, facendone anzi, — comme si rileva dalle carte e dalle circostanze tutte che precedettero e accompagnarono la sottoscrizione dell'Atto 16 maggio 1880, — una condizione essenziale dell'obbligo suo al versamento del promesso sussidio.

Ora è bensì vero che mentre le altre linee ticinesi, da Biasca al Lago-Maggiore e da Lugano a Chiasso, « dovevano » essere ultimate tre anni dopo la costituzione della Società » (art. 3, l. 2 della Convenzione internazionale), per quella da Bellinzona a Lugano invece si era solo convenuto che « i lavori dovessero essere intrapresi così per tempo da poter » essere compiuti e da potere le linee essere aperte simultaneamente colla grande galleria da Göschenen ad Airolo » (art. 3°, l. 4 ib.), stabilendosi in una come presumibile tempo di loro esecuzione la durata di 4 ¹/₂ anni (art. 3°, l. 6 ib.). Ma è vero altresì che all'epoca in cui vennero a scadere le due annualità in querela la costruzione della linea del Cenere, — diventata, per la crisi finanziaria della Società, più che problematica, impossibile affatto, — era stata dalla Convenzione di Lucerna esplicitamente rimandata a tempo indeterminato e dovette venir posta in salvo mediante nuove stipulazioni e nuovi sussidi, ai quali il Ticino contribuì di ricapo per la somma di un milione di franchi.

Da quell'epoca erasi reso manifesto che una delle principali presupposizioni e condizioni alle quali era stato subordinato il pagamento del promesso sussidio di 3 milioni non si sarebbe verificata, e da quell'epoca il Cantone Ticino poteva con fondamento di ragione ritenersi sciolto dall'onere contratto, rifiutare cioè ogni ulteriore versamento nelle mani del Consiglio federale e per esse in quelle della Compagnia. — Cadendo poi l'obbligo al pagamento del *capitale* delle rate di sussidio, cadeva necessariamente anche quello della corrispondenza di qualsivoglia, moratorio, *interesse*.

4° Nè giova al Consiglio federale la obbiezione eventuale, non potersi prevalere il Cantone Ticino dell'asserto inadempimento del contratto da parte della Società ferroviaria,

» avendo esso riconosciuto i suoi vecchi obblighi incondizionatamente e senza restrizione, » — perocchè, oltre al non avere mai aderito alle proposte della Conferenza di Göschenen, — recanti che si dovesse pagare la quinta annualità fissa, ma a patto che il Consiglio federale ne tenesse presso di sé, fino alla ricostruzione della Società, l'ammontare, — nel successivo Atto di obbligazione del 2 luglio 1879, con cui s'impegnava a versare un altro milione di franchi per la linea del Monte Cenere, il Governo ticinese ha pure dichiarato che: « les obligations que le canton du Tessin, à teneur » de la promesse authentique du 16 mai 1870, qui se trouve » en mains du Conseil fédéral, a assumées dans l'intérêt de » la constitution de l'Entreprise du Gothard, en tant qu'il ne » les a pas encore remplies, sont expressément maintenues, » riconoscendo insieme che: « les nouvelles dispositions quant » au mode de paiement des subsides, stipulées dans l'art. II » de la convention supplémentaire du 12 mars 1878, s'ap- » pliquent également au solde non encore échu de la sub- » vention du 16 mai 1870, » e chiudendo col dire: « *Les » termes de paiement et les quote-parts déjà fixés par le Con- » seil fédéral font règle en ce qui concerne les annuités échues, » mais non encore versées.* »

Ond'è che, se con quell'Atto il Ticino ha effettivamente riconosciuto di dover pagare amandue le arretrate annualità di sussidio, ciò che del resto non era più controverso a partire dalla già citata Risoluzione 17 settembre 1878 del Gran Consiglio, il tenore letterale dell'Atto stesso non legittima, per converso, la ulteriore illazione della convenuta, che cioè ne derivi anche l'obbligo di corrispondere su dette annualità dal 1° novembre del 1877 e risp. del 1878 in avanti gli interessi di cui si ragiona. L'Atto di obbligazione parla bensì delle rate dei sussidi scaduti, dei *termes de paiement*, ma non dice per nessun verso, neppure nel periodo surriferito, che il Cantone Ticino debba pagare le annualità in querela *coi relativi interessi* maturati e maturandi a datare dal 1877 e dal 1878, ed è noto che in dubbio l'interpretazione vuol essere data a favore di chi si obbliga. Che se dal riconosci-

mento *des termes de paiement* delle annualità *scadute* si volesse inferire anche quello del primitivo termine di scadezza e pertanto quello di un obbligo alla corrisponsione degli interessi, rimarrà pur sempre, — in confronto di una simile deduzione, — che il testo dell'obbligazione non enuncia per nulla in chiaro modo, da indagare quale sia stata in argomento la intenzione dei contraenti.

5° Il Cantone Ticino ha firmato l'Atto del 2 luglio 1879 nella ferma ed esplicita convinzione che non sarebbe più fatto segno a nessuna richiesta d'interessi. Ed aveva anche ragione di supporlo. Avendo infatti la chiosa di quell'Atto (« *les termes de paiement*, » ecc.) ingenerato dei dubbi sulla questione degli interessi, il Governo ticinese, — sulla scorta di ragionato preavviso del suo dipartimento di giustizia, concludente a che si sottoscrivesse il formolario d'obbligo, ma con l'aggiunta — « non riconoscersi con questo nessun im- » pegno di corrispondere sulle ripetute quote di sussidio » interesse di sorta alcuna, » — domandava ulteriori dilucidazioni, e il Consiglio federale rispondeva nel 2 luglio 1879, a mezzo del suo dipartimento delle finanze, col noto telegramma: « *Projet d'engagement que nous vous avons transmis* » ne contient aucune clause relative aux intérêts, par conséquent signature ne doit pas être retardée de ce chef. Toute- » fois il est bien entendu que le Conseil fédéral se réserve » de demander à votre canton, comme au Gouvernement ita- » lien, l'intérêt arriéré des sommes échues 1877 et 1878, et » cela au taux qui correspond au produit réel des sommes » payées par l'Allemagne et les subventionnants suisses. »

Con ciò si veniva chiaramente a dire che, se l'Autorità federale non rinunciava alla richiesta degli interessi, *non intendeva però di farla valere sulla base dell'Atto di obbligazione in discorso.*

Nè altrimenti interpretava quel telegramma il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, allorchè — nello stesso giorno e senza chiedere altri schiarimenti — esso firmava l'Atto del 2 luglio 1879, non essendo al certo supponibile che volesse rinunciare d'un tratto al suo primo punto di vista per obbligare, con la sua firma, il Cantone anche al pagamento degli

interessi. L'avesse pure voluto, non lo avrebbe nemmeno potuto per la ragione che doveva tenersi entro i confini dell'autorizzazione confertagli dal Gran Consiglio, unico potere abilitato — per disposto costituzionale — a validamente obbligare lo Stato. Ora, con le sue risoluzioni del 27 settembre e del 23 novembre 1878 il Gran Consiglio stesso ha dato manifestamente a divedere che non intendeva riconoscere mai l'asserto obbligo nel Ticino alla corrisponsione d'interessi, conciossiachè l'appello al Trattato supplementare ed alla legge federale del 1878 non avesse nella mente di lui altro significato se non quello appunto d'impugnare qualsiasi mora. Chè se la parte convenuta ha pienamente ragione di qualificare d'erronea la maniera con cui il Ticino, o rispettivamente il suo Gran Consiglio, dinotò di comprendere il senso e la portata del Trattato internazionale surriferito, non la è questa una circostanza che valga a mutare la situazione, perchè ciò che fa regola in argomento non è tanto il testo di esso Trattato, quanto il concetto nel quale detto Gran Consiglio vi si riferiva. Rimarrebbe sempre, del resto, l'invocazione della legge federale 22 agosto 1878, le cui disposizioni al riguardo sono affatto chiare e non lasciano dubbio veruno circa il modo di pensare del Gran Consiglio ticinese.

E neppure lo stesso Consiglio federale, a cui tutte queste risoluzioni venivano di mano in mano comunicate, poté ragionevolmente dubitare del senso che le competenti Autorità del Ticino attribuivano all'Atto di obbligazione del 1879, da lui senza rimarco nè riserva ricevuto.

6° Senonchè il Ticino non era neanche in mora nell'adempimento delle sue obbligazioni, e questo si rileva già da ciò che non fu mai, prima del luglio 1879, legalmente diffidato al pagamento delle annualità in querela. La corrispondenza in atti e lo storiato dei fatti che vi si collegano ne forniscono l'indubbia prova.

Premesse le interpellanze del settembre e dell'ottobre 1877 per la V^a rata e prima ancora che il Gran Consiglio, consultato all'uopo dal Governo ticinese, abbia preso in argomento qualsivoglia risoluzione, il Consiglio federale autorizza quest'ultimo a tenere fino ad ulteriori ordini l'ammontare

della rata stessa a di lui disposizione nella cassa cantonale. E quando, nell'ottobre dell'anno di poi, richiesto del pagamento della V^a e della VI^a annualità, lo stesso Governo cantonale vi si rifiuta del pari col dire che, non essendo la legge federale del 22 agosto 1878 peranco entrata in vigore, le condizioni da essa poste e sotto le quali si doveva pagare il residuo del primo sussidio non potevano ancora dirsi adempiute, il Consiglio federale rinnova l'autorizzazione di tenere intanto l'ammontare di amendue le quote a sua disposizione. Quando, infine, rilasciato il nuovo Atto di obbligazione con cui s'impegna al pagamento, eziandio della V^a e della VI^a rata del vecchio sussidio di 3 milioni, in quanto si tratti del capitale soltanto delle medesime, il Ticino è invitato dal Consiglio federale ad operarlo, vi ottempera sì tosto.

Il Consiglio federale non ha dunque insistito nella sua diffida e ad ogni modo vi ha in progresso di tempo rinunciato, facendo così, col fatto proprio, scomparire uno dei principali elementi della « mora. » Il termine al pagamento, indefinitamente prolungato, si è chiuso con la rinnovata interpellanza da parte di esso Consiglio federale, e solo da questo momento la mora potè ricominciare il suo corso, ma in questo momento appunto il Cantone ha pagato.

Conseguentemente

Il Tribunale federale
pronuncia :

È fatto obbligo al Consiglio federale di rimettere allo Stato del Cantone Ticino la somma di fr. 49,174.17 c. (quarantannovemila centosettantaquattro franchi diciassette centesimi), trattenutagli sul compenso dovuto al Cantone medesimo dalla Confederazione per i Dazi e le Poste, ossia per le sue strade internazionali alpine, in un coll'interesse maturato e maturando sulla somma stessa, nella misura legale del 5 per cento (5^{0/0}), a datare dal giorno in cui la somma trattenuta avrebbe dovuto, pel disposto costituzionale, essere versata al Cantone, fino a pagamento.